



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 7, comma 4, che dispone che “per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e, in particolare, l’articolo 10, che stabilisce che le strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, decadono, ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento del nuovo Governo;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificata dall’articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 concernente “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, e in particolare l’articolo 4, che prevede l’istituzione di una struttura, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della predetta struttura di missione;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

Art. 1

(Istituzione della Struttura di missione "Segreteria tecnica del PNRR")

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 303, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, una struttura di missione denominata "Segreteria tecnica del PNRR", di seguito Struttura.
2. La Struttura opera fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Art. 2

(Compiti)

1. Alla Struttura sono attribuiti le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Art. 3

(Composizione)

1. Alla Struttura, che può avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, è preposto un Coordinatore nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con incarico di livello dirigenziale generale, in possesso di specifica ed elevata qualificazione scientifica e professionale nell'ambito delle materie di competenza della Struttura.
2. Oltre al Coordinatore, alla Struttura è assegnato un contingente di personale così composto:
 - a) un dirigente di livello generale scelto tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

b) due dirigenti di livello dirigenziale non generale, scelti tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione;

c) non più di dieci unità di personale non dirigenziale, appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei ministeri o delle altre pubbliche amministrazioni, o delle Autorità amministrative indipendenti, o delle Istituzioni europee e internazionali e di Organismi ed enti europei ed internazionali ad esse equiparate, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ovvero anche tra estranei alla pubblica amministrazione ai quali è attribuita, con contratto a tempo determinato, in riferimento alle funzioni loro assegnate, la posizione economica equiparata al personale appartenente ad una categoria non superiore alla categoria A – F1 del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. La Struttura si avvale altresì di un contingente di un massimo di quattro esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dotati di adeguata professionalità nelle materie di competenza della Struttura.

Art. 4

(Trattamento economico)

1. Al Coordinatore della Struttura di cui all'articolo 3, comma 1, e al dirigente generale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), è attribuito un trattamento economico lordo omnicomprensivo in misura non superiore a quello massimo dei coordinatori di Uffici interni ai dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Ai dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), è attribuito un trattamento economico in misura non superiore a quello dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per i dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Agli esperti di cui all'articolo 3, comma 3, spettano compensi omnicomprensivi nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 200.000,00 annui lordi, e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a euro 50.000,00.

Art. 5

(Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 28 GIU. 2021.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SECRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 2676

Roma, 17/7/2021

IL REVISORE

B. M. Malini

TRIBUNALE DEI CONTI CONTROLLO A CURA DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 17 LUG. 2021 1735
